



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IL PRIMO PRESIDENTE

1. - Nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo separatamente promossi da due fideiussori e successivamente riuniti, il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha sollevato le seguenti questioni, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.:

«- *“1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l'accertamento della predetta Banca d'Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all'art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza”;*

- *“2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrando nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza”;*

- *“3. Se, nell'ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali*

previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale».

2. - L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 16647 del 2025.

3. - Il giudice rimettente illustra le singole questioni come sopra enucleate a partire dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, in tema di invalidità parziale delle fideiussioni riproduttive del modello predisposto dall’A.B.I. e censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (Cass. Sez. U, 30/12/2021, n. 41994), per poi esaminare la lettura - non omogenea sui profili in esame - che di tale decisione hanno espresso le Sezioni semplici e i giudici di merito.

4. - Il giudice *a quo* sostiene, quindi, che sussisterebbero, nella specie, tutti i requisiti per dare ingresso all’esame del rinvio pregiudiziale.

4.1. - Anzitutto, i quesiti prospettati, “esclusivamente di diritto”, assumerebbero valenza dirimente nella controversia *a quo* perché – superate alcune eccezioni e liberato espressamente il campo da altri aspetti, non rilevanti nella specie – le opposizioni proposte dovrebbero essere accolte qualora dovesse ritenersi, da un lato, che la mera riproduzione dello schema dell’A.B.I. censurato dal provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d’Italia basti ad inficiare parzialmente la validità della fideiussione anche ove questa sia stata prestata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005 ed abbia natura specifica e, dall’altro lato, che il creditore, al fine di scongiurare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c., debba assumere entro il termine semestrale iniziative di carattere giurisdizionale.

4.2. - Quanto, poi, al presupposto espresso dalla formula secondo cui la questione non è stata «ancora risolta dalla Corte di cassazione», il Tribunale evidenzia come sia invalsa un’interpretazione suscettibile di includere anche le ipotesi in cui siano emersi contrasti tra pronunce della S.C.

4.2.1. Nella specie, il giudice remittente sottolinea che su ciascuna delle questioni sollevate si registrano, anche di recente, orientamenti non allineati nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, con riferimento al primo quesito, secondo alcune pronunce, ove la fideiussione risalga al periodo successivo al 2005, la sua nullità non potrebbe reputarsi *ex se* dimostrata attraverso la semplice evidenziazione della corrispondenza tra le clausole contenute nel testo fideiussorio e quelle dello schema dell'A.B.I. censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, occorrendo ulteriori e specifiche prove in ordine all'intesa anticoncorrenziale (Cass. Sez. 1, 25/11/2024, n. 30383, punto 4.2.3; Cass. Sez. 1, 17/01/2025, n. 1170, punto 7; Cass. Sez. 1, 01/04/2025, n. 8669); viceversa, altre decisioni avrebbero ritenuto nulla la disposizione derogativa senza compiere ulteriori indagini, come conseguenza della mera riproduzione (parziale) dello schema dell'A.B.I. sanzionato dall'autorità di vigilanza, anche in casi chiaramente al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005 (Cass. Sez. 3, 24/07/2024, n. 20648; Cass. Sez. 3, 21/10/2024, n. 27243). Peraltro, si legge nell'ordinanza di rinvio, anche il primo orientamento dichiara di applicare il principio espresso dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 41994 del 2021, benché la controversia affrontata dal Supremo Collegio riguardasse anche una garanzia prestata nel giugno 2006.

Analoghe divergenze, ad avviso del remittente, sarebbero riscontrabili in ordine al secondo quesito, come desumibile dalla disamina delle decisioni che restringono il campo di applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite esclusivamente alle fideiussioni *omnibus* (Cass. Sez. 1, 02/08/2024, n. 21841; Cass. Sez. 1, 25/11/2024, n. 30383, cit.; Cass. Sez. 3, 10/01/2025, n. 657; Cass. Sez. 1, 17/01/2025, n. 1170, cit.; Cass. Sez. 1, 01/04/2025, n. 8669, cit.), nonostante la fattispecie esaminata in quella pronuncia concernesse anche una fideiussione specifica; peraltro, - si aggiunge - non mancano casi in cui è stato escluso che le Sezioni Unite abbiano richiesto espressamente che si verta in ipotesi di fideiussione *omnibus*, riferendosi piuttosto a contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante (Cass. Sez. 3, 21/10/2024, n. 27243, cit., punto 4.2).

Infine, pure in relazione al terzo quesito, allorché nel testo fideiussorio sia inserita la clausola di pagamento cd. a prima richiesta, si fa menzione di una divergente interpretazione registrata nella giurisprudenza di legittimità, nel senso di ritenere sufficiente, per evitare l'estinzione, la mera istanza stragiudiziale (Cass. Sez. 1, 10/01/2025, n. 660, cit.; Cass. Sez. 3, 27/02/2025, n. 5179) ovvero, al contrario, indispensabile l'avvio di iniziative di carattere giurisdizionale (Cass. Sez. 3, 24/07/2024, n. 20648 cit.).

4.3. - Per quanto sopra, ad avviso del rimettente, la questione presenterebbe “gravi difficoltà interpretative”, apprezzabili in base alle diverse letture espresse della citata decisione a Sezioni Unite.

4.3.1. L’opportunità dell’intervento nomofilattico viene sollecitata anche per orientare la giurisprudenza di merito, divisa fra differenti approdi a seconda della natura delle fideiussioni (vengono citate a favore della nullità delle fideiussioni specifiche, ad esempio: Trib. Catania Sez. IV 10.2.2025, n. 974; Trib. Lecce Sez. II 6.5.2025, n. 1432; App. Salerno Sez. II 16.5.2025, n. 414; App. L’Aquila Sez. Civ. 29.5.2025, n. 649; Trib. Avezzano Sez. Civ. 29.5.2025, n. 269; Trib. Campobasso Sez. Specializzata Imprese 30.5.2025, n. 467; Trib. Campobasso Sez. Specializzata Imprese 3.6.2025, n. 476; mentre, per la tesi della applicabilità dei principi della sentenza n. 41994 del 2021 delle Sezioni Unite alle sole fideiussioni *omnibus* rilasciate nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, si citano ad esempio: Trib. Milano Sez. VI 5.2.2025, n. 994; App. Firenze Sez. II 24.3.2025, n. 552; Trib. Verona Sez. III 22.4.2025, n. 950; Trib. Salerno Sez. I 29.4.2025, n. 1884; Trib. Catanzaro Sez. Specializzata Imprese 3.5.2025, n. 950; Trib. Nocera Inferiore Sez. Civ. 12.5.2025, n. 1647; App. Roma Sez. II 7.7.2025, n. 4291) e dell’incidenza temporale (si citano a favore dell’applicabilità integrale dei principi della sentenza n. 41994 del 2021 delle Sezioni Unite alle fideiussioni specifiche anche prestate al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, ad esempio: Brescia Sez. V 6.2.2025, n. 521; Trib. Potenza Sez. I 20.2.2025, n. 327; Trib. Cagliari Sez. I 28.3.2025, n. 453; Trib. Alessandria Sez. Civ. 28.4.2025, n. 248; Trib. Firenze Sez. Civ. 14.6.2025, n. 2075; Trib. Taranto Sez. I 25.6.2025, n. 1518), oltre che sull’individuazione dell’atto idoneo ad evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (fra le decisioni che hanno ritenuto sufficiente l’inoltro di istanze stragiudiziali, si citano ad esempio: Trib. Reggio Calabria Sez. II 6.3.2025, n. 383; App. Firenze Sez. II 7.4.2025, n. 633; App. Firenze Sez. II 30.1.2025, n. 167; vengono, invece, annoverate fra le pronunzie che hanno ritenuto necessario l’avvio di iniziative giudiziali ad esempio: App. Bologna Sez. III 2.4.2025, n. 620; Trib. Livorno Sez. Civ. 10.4.2025, n. 337; Trib. Brescia Sez. V 18.4.2025, n. 1636).

4.4. - Le questioni, inoltre, sarebbero suscettibili “di porsi in numerosi giudizi”, trattandosi di aspetti ricorrenti nelle controversie in materia di fideiussione che non coinvolgono consumatori.

5. - Sussistono le condizioni di cui all'art. 363-*bis* c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa.

5.1. - I quesiti posti dall'ordinanza di rimessione, di mero diritto, sono rilevanti ai fini della definizione del giudizio *a quo*, giacché, nell'ambito di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da fideiussori (non consumatori) chiamati a garantire la medesima posizione debitoria, la questione dell'invalidità della fideiussione conseguente alla mera riproduzione dello schema dell'A.B.I. censurato dal provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d'Italia anche ove prestata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005 ed abbia natura specifica, nonché l'ulteriore conseguente questione della necessità o meno, per il creditore, benché assistito da pattuizione con clausola di pagamento a semplice richiesta, di proporre entro il termine semestrale iniziative di carattere giurisdizionale (e non meramente istanze stragiudiziali) per scongiurare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., rivestono carattere decisivo per accogliere o respingere l'opposizione.

5.2. - Né, per come evidenziato nell'ordinanza di rinvio, può dirsi che la questione pregiudiziale sia stata già "risolta" dalla Corte di cassazione.

Infatti, «ad integrare il primo dei [...] presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c. "è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora "affrontata" dalla Corte di legittimità" (Cass., Sez. Un., 7.5.2024, n. 12449)» (decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione 10 ottobre 2024, n. 17439).

Nella specie, la portata applicativa della decisione n. 41994 del 2021 a Sezioni Unite è stata oggetto di diverse pronunce di questa Corte, con affermazioni non del tutto omogenee su ognuno dei quesiti in esame (rilevanza dell'epoca della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell'accertamento dell'autorità di vigilanza; ambito di applicazione del principio, quanto alla natura specifica della fideiussione; efficacia impeditiva o meno della decadenza, nella clausola di pagamento a semplice richiesta, dell'istanza stragiudiziale ovvero necessità dell'iniziativa di carattere giurisdizionale), con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure si registrano interpretazioni divergenti.

E' riscontrabile, dunque, il presupposto richiesto per il ricorso al rinvio pregiudiziale, la cui *ratio*, come già affermato, consiste nella creazione di «un efficace strumento di prevedibilità dell'interpretazione delle norme e di prevenibilità dei conflitti», così da

evocare l'intervento nomofilattico chiarificatore «in funzione della interpretazione uniforme delle norme, anche se non può affermarsi che la giurisprudenza non abbia intercettato la questione» (decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione 18 settembre 2023, n. 16885).

5.3. - Le diverse opzioni ermeneutiche, concretamente registrate nella giurisprudenza di legittimità e di merito, rendono apprezzabile anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, sul rilievo che le richiamate decisioni, con varietà di argomentazioni, pure sviluppate dallo stesso giudice remittente, si pongono dichiaratamente sulla scia esegetica aperta dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia.

5.4. - Infine, i dubbi interpretativi sollevati sono suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso, come quello relativo alle fidejussioni bancarie non coinvolgenti consumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emerge chiaramente dalle decisioni già intervenute.

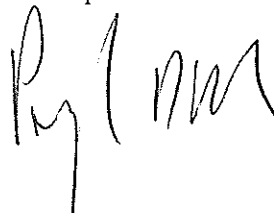
6. - La divisata esigenza di definire la portata applicativa di principi espressi dalle Sezioni Unite, oggetto di orientamenti non omogenei intersezionali, inducono a ritenere opportuna l'assegnazione del rinvio pregiudiziale alle Sezioni unite.

P.Q.M.

visto l'art. 363-bis c.p.c., assegna la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa, con il disposto rinvio pregiudiziale, alle Sezioni Unite Civili per l'enunciazione dei principi di diritto.

Roma, 11 NOV. 2025

Il Primo Presidente
Pasquale D'Ascola



Depositata in Cancelleria



oggi 12 NOV. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antonella Frezza